

Originale Ordinanza Sindacale

N. 10 data 13/03/2020

Classifica VI.5.4

Oggetto: CHIUSURA PRECAUZIONALE DEI PARCHI
PUBBLICI E DELLE AREE VERDI DELL'INTERO
TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID 19 E
TUTELARE LA POPOLAZIONE ,

IL SINDACO

Visti:

- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.59 del 08.03.2020);
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU n. 62 del 09.03.2020);
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);
- L'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 4 del 10 marzo 2020 ad oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Considerato che all'art. 1, comma 2 “Misure Urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” del sopracitato DPCM del 9 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Ritenuto, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone provvedere alla chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini comunali dalla giornata del 13.03.2020 fino alla data del 03.04.2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto;

- Considerato che in questi giorni si è verificato come, talora nei parchi del Comune siano presenti condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;
- Tenuto conto delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.L. n° 267 in data 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Quale forma di attuazione alle disposizioni del DPCM 08.03.2020 e 11.03.2020

- La chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati;
- Il divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi non recintate;
- Di stabilire che la presente Ordinanza resterà in vigore fino a nuova ordinanza di revoca.

L'invio della presente Ordinanza:

- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Comando Polizia Municipale, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa;

AVVERTE

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- Che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.
- Che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine

IL SINDACO
Pasqualino Piunti

